



Città di Bellinzona

**Mandato di prestazione
tra
la Città di Bellinzona e
l'Ente autonomo
Bellinzona Sport**

Esercizio: 2024

Indice

Art. 1	Oggetto e scopo del mandato	3
Art. 2	Compiti generali	3
Art. 3	Compiti particolari	4
Art. 4	Gestione delle infrastrutture sportive	4
Art. 5	Manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive	4
Art. 6	Acquisti	4
Art. 7	Personale	4
Art. 8	Durata del mandato	5
Art. 9	Rinnovo del mandato	5
Art. 10	Disdetta del mandato	5
Art. 11	Mezzi finanziari	5
Art. 12	Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile	5
Art. 13	Vigilanza	5
Art. 14	Obblighi di Bellinzona Sport	5
Art. 15	Responsabilità	6
Art. 16	Entrata in vigore	6

Le parti contraenti

Il **Comune di Bellinzona** rappresentato dal suo Municipio e per esso dal Sindaco e dal Segretario comunale

e

L'**Ente autonomo Bellinzona Sport (in seguito Bellinzona Sport)** rappresentato dal suo Consiglio direttivo e per esso dal Presidente e dal Direttore

sottoscrivono il seguente

MANDATO DI PRESTAZIONE PER L'ESERCIZIO 2024

Art. 1 Oggetto e scopo del mandato

¹Il mandato ha lo scopo di regolare i rapporti tra il Comune e Bellinzona Sport nell'ambito della gestione e della manutenzione delle infrastrutture sportive, della promozione della politica dello sport e della gestione dei rapporti con le società sportive.

²Il mandato definisce le prestazioni che Bellinzona Sport eroga e il contributo globale fornito dal Comune a copertura dei costi prodotti dall'attività svolta.

Art. 2 Compiti generali

¹Bellinzona Sport, nel rispetto del proprio Statuto, promuove la politica dello sport della Città di Bellinzona, gestisce le infrastrutture comunali, si impegna a garantire e sostenere l'offerta dei servizi pubblici connessi allo sport, alle società sportive e agli utenti, favorisce la collaborazione tra le società sportive, cura i rapporti con le società sportive, collabora nell'organizzazione e promuove eventi e manifestazioni sportive e promuove la collaborazione regionale nell'ambito dello sport.

²Bellinzona Sport veglia affinché la politica dello sport della Città includa l'etica nello sport, guidata dai seguenti principi: parità di trattamento delle persone, armonizzazione fra attività sportiva e vita sociale; promozione della responsabilità individuale e collettiva tramite il coinvolgimento degli sportivi nelle decisioni che li riguardano; incoraggiamento rispettoso dell'integrità fisica e morale delle sportive e degli sportivi; educazione alla lealtà e al rispetto dell'ambiente; sensibilizzazione e intervento adeguato contro la violenza, lo sfruttamento e le molestie sessuali; rifiuto di doping e stupefacenti.

³A tale scopo, Bellinzona Sport ha il compito di organizzare e offrire regolarmente, rispettivamente favorire l'organizzazione, di corsi di sensibilizzazione e formazione all'attenzione dei responsabili dello sport, come pure ai membri delle associazioni sportive della Città.

Art. 3 Compiti particolari

Nell'ambito della trasmissione dei conti consuntivi al Municipio – per tramite dei Servizi finanziari comunali – Bellinzona Sport fornisce, oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo, degli indicatori sull'offerta e la rispondenza dell'utenza.

Art. 4 Gestione delle infrastrutture sportive

¹In particolare, Bellinzona Sport gestisce e si occupa della manutenzione ordinaria e straordinaria delle seguenti infrastrutture sportive di proprietà del Comune di Bellinzona:

- Pista di pattinaggio coperta;
- Piscina coperta;
- Bagno pubblico;
- Pista di pattinaggio esterna;
- Centro tennistico;
- Stadio comunale (compresi i campi e le infrastrutture annesse, la pista e le pedane di atletica);
- Campi di calcio nei quartieri Semine, Gerretta, Parco Urbano, Giubiasco, Sementina, Gorduno e Camorino.

²Le infrastrutture restano di proprietà del Comune e vengono concesse in comodato a Bellinzona Sport.

³La gestione delle infrastrutture comprende la facoltà di decidere in merito alla destinazione degli spazi, alle modalità del loro utilizzo e alla forma contrattuale più adeguata. Bellinzona Sport può segnatamente sottoscrivere convenzioni, contratti di comodato d'uso e di locazione, con particolare riferimento alla scelta dei servizi o degli spazi da attribuire a terzi. Rimangono riservati gli interessi del Comune di Bellinzona.

⁴Per manutenzione ordinaria delle infrastrutture si intende la manutenzione legata alla gestione quotidiana delle infrastrutture sportive.

⁵Bellinzona Sport si occupa della pianificazione dell'utilizzazione delle palestre comunali al di fuori degli orari scolastici.

Art. 5 Manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive

¹Per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture sportive comunali Bellinzona Sport fa capo ai crediti stanziati dal Municipio e dal Consiglio comunale.

²Bellinzona Sport collabora con il Comune nel definire le necessità e priorità di intervento e nell'allestimento dei Messaggi municipali con le richieste di credito da sottoporre al Consiglio comunale.

³Bellinzona Sport può avvalersi del supporto del Settore opere pubbliche, il quale continuerà a seguire il risanamento del Bagno pubblico.

Art. 6 Acquisti

¹Bellinzona Sport è libero di effettuare acquisti (automezzi, macchinari, ecc.) fino ad un importo massimo di CHF 150'000.00 annui.

²La decisione spetta al Consiglio direttivo, fanno stato le disposizioni della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb).

³In caso di necessità Bellinzona Sport può far capo alla liquidità del Comune, in un rapporto di debito – credito tra i due enti.

⁴Le modalità di un singolo acquisto superiore a CHF 100'000.00 devono essere concordate con il Municipio.

Art. 7 Personale

Bellinzona Sport deve disporre del numero adeguato di dipendenti e con i requisiti professionali adatti in funzione dei compiti svolti.

Art. 8 Durata del mandato

¹Il mandato viene rinnovato con durata annuale ed entra in vigore il 1. gennaio 2024.

²Il mandato deve essere approvato dal Consiglio comunale su proposta del Municipio.

Art. 9 Rinnovo del mandato

¹Al termine dell'anno il mandato viene rinnovato per un nuovo periodo da 1 a 4 anni e sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

²Le parti contraenti si impegnano a concludere le procedure di rinnovo del mandato tre mesi prima della sua scadenza.

Art. 10 Disdetta del mandato

¹Il mandato può essere disdetto dal Consiglio comunale con un preavviso di 6 mesi.

²In caso di gravi inadempienze di Bellinzona Sport il mandato può essere disdetto in qualsiasi momento da parte del Consiglio comunale.

³In caso di revoca del mandato il Comune subentra nelle attività di Bellinzona Sport e nei suoi obblighi contrattuali.

Art. 11 Mezzi finanziari

¹Per adempiere ai compiti stabiliti dal presente mandato Bellinzona Sport dispone:

- del contributo globale stanziato dal Comune secondo il fabbisogno stimato da Bellinzona Sport;
- dei mezzi che Bellinzona Sport è in grado di ricavare dalla sua attività.

²Il contributo globale messo a disposizione dal Comune di Bellinzona per l'anno 2024 è di CHF 4'559'141.00.

³Il contributo globale annuale viene versato a Bellinzona Sport qualora ne abbia esigenza.

⁴Il contributo globale è negoziato con il Municipio in base al fabbisogno finanziario stimato da Bellinzona Sport, che deve essere presentato entro il 31 agosto dell'anno di scadenza del mandato.

Art. 12 Copertura del disavanzo o ripartizione dell'utile

¹Il contributo globale garantito dal Municipio viene adeguato a consuntivo in caso di:

- eventi eccezionali non previsti;
- assegnazione di nuovi compiti non previsti;
- modifiche legislative non previste;
- livello di attività eccezionalmente basso.

²Bellinzona Sport assume i disavanzi d'esercizio residui.

³Eventuali eccedenze d'esercizio dovranno essere utilizzate per costituire un fondo di riserva volto alla copertura dei rischi, all'ottenimento di un equilibrio finanziario a medio termine e, per quanto possibile, al miglioramento dei compiti generali di cui all'Art. 2 dello statuto.

Art. 13 Vigilanza

¹Il Settore Controllo interno e gestione qualità della Città di Bellinzona è preposto alla vigilanza del mandato di prestazione.

²Nell'ambito della trasmissione dei dati di Consuntivo, Bellinzona Sport deve trasmettere al Municipio il rapporto di revisione ed il rapporto d'esercizio accompagnato dalla documentazione finanziaria necessaria, in particolare – oltre ai dettagli e all'evoluzione dei diversi centri di costo – degli indicatori sull'offerta e sulla rispondenza dell'utenza.

Art. 14 Obblighi di Bellinzona Sport

¹Bellinzona Sport sviluppa e mantiene un servizio di qualità orientato alla gestione delle risorse umane, delle risorse logistiche e delle risorse finanziarie, in linea con gli orientamenti e le aspettative del Municipio.

²Bellinzona Sport si impegna a garantire ai propri utenti, cittadini e società sportive l'informazione e la necessaria trasparenza nelle prestazioni fornite.

³Il conto d'esercizio annuale e il rapporto d'esercizio devono essere forniti al Municipio entro sei mesi dalla chiusura dell'anno contabile.

Art. 15 Responsabilità

Bellinzona Sport è responsabile delle attività e delle prestazioni definite nel presente mandato.

Art. 16 Entrata in vigore

L'entrata in vigore del presente mandato di prestazione è subordinata all'approvazione del Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco
Mario Branda

Il Segretario
Philippe Bernasconi

PER BELLINZONA SPORT

Il Presidente
Fabio Käppeli

Il Direttore
Andrea Laffranchini

Adottato con risoluzione municipale no. 8327 del 2 novembre 2023

Approvato dal Consiglio comunale in data

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione Enti locali, il